

ai competenti organi ispettivi della pubblica amministrazione nonché alla magistratura ordinaria ed amministrativa. Tali accertamenti patrimoniali possono essere estesi alle persone fisiche o giuridiche e agli enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome ovvero favoriscano comportamenti dei soggetti indicati nella presente lettera che violino i suddetti principi

4. 25.

Frattoni, Maiolo, Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali.

Al comma 2, lettera d), primo periodo sostituire la parola: esegue con le seguenti: richiede vengano eseguiti.

4. 13.

Anedda, Trantino, Fragalà.

Al comma 2, lettera d), primo periodo, sopprimere le seguenti lettere: c), d), e), f), g), h).

4. 4.

Boccia.

Al comma 2, lettera d) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Prima di procedere, l'Autorità segnala all'interessato i fatti e le ragioni dell'iniziativa avviata, e lo invita a fornire entro trenta giorni elementi e dati utili a chiarire la sua posizione. All'esito dell'esibizione, se ritiene di non disporre la chiusura del procedimento, l'Autorità procede all'audizione dell'interessato invitandolo a fornire chiarimenti sulla sua situazione patrimoniale.

4. 26.

Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali, Maiolo.

Al comma 2, lettera d), sopprimere il secondo periodo.

4. 27.

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi, Donato Bruno, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone.

Al comma 2, lettera d), secondo periodo, sostituire la parola: elementi con le seguenti: fatti certi.

4. 3.

Cento.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

4. 29.

Frattoni, Maiolo, Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali.

Al comma 2, lettera e), primo periodo, sostituire le parole da: ai fini sino alla fine della lettera con le seguenti: ai fini delle richieste di accertamento previste dalla lettera d). Informa immediatamente l'autorità giudiziaria competente qualora le notizie ed i dati richiesti non siano trasmessi entro i termini fissati o vi siano elementi concreti per ritenerli incompleti o infedeli;.

4. 30.

Frattoni, Maiolo, Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali.

Al comma 2, lettera e), sopprimere il secondo periodo.

***4. 5.**

Boccia.

Al comma 2, lettera e), sopprimere il secondo periodo.

*** 4. 6.**

Cento.

Al comma 2, lettera e), sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora le notizie ed i dati richiesti non siano trasmessi entro i termini fissati o vi siano elementi concreti per ritenerli incompleti o infedeli il Garante, con provvedimento motivato, può richiedere al fine dell'acquisizione.

4. 14.
Anedda, Trantino, Fragalà.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

*** 4. 7.**
Boccia.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

*** 4. 8.**
Cento.

Al comma 2 sopprimere la lettera f).

*** 4. 31.**
Frattoni, Maiolo, Donato Bruno,
Tarditi, Saponara, Marotta,
Gazzilli, Leone, Vitali.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) richiede informazioni e documenti strettamente inerenti ai propri compiti istituzionali all'autorità giudiziaria, purché non coperti dal segreto delle indagini;

4. 33.
Frattoni, Maiolo, Donato Bruno,
Tarditi, Saponara, Marotta,
Gazzilli, Leone, Vitali.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: e nei limiti dalle stesse previsti.

4. 41.
Maggi.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

*** 4. 9.**
Garra.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

*** 4. 34.**
Frattoni, Maiolo, Donato Bruno,
Tarditi, Saponara, Marotta,
Gazzilli, Leone, Vitali.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

*** 4. 42.**
Maggi.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole , informazioni con le seguenti ed informazioni scritte.

4. 15.
Anedda, Trantino, Fragalà.

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: delle indagini con le seguenti: dei propri compiti istituzionali;

4. 36.
Frattoni, Maiolo, Donato Bruno,
Tarditi, Saponara, Marotta,
Gazzilli, Leone, Vitali.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-bis) esercita l'attività di vigilanza sugli enti pubblici economici al solo fine di verificare le eventuali infedeltà dei dirigenti ad essi preposti.

4. 10.
Carmelo Carrara.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-bis) promuove iniziative dirette al riordino ed alle necessarie modifiche della

normativa di riferimento, ivi compresa la disciplina penale sostanziale e processuale e quella di diritto internazionale;

4. 37.

Frattini, Maiolo, Donato Bruno,
Tarditi, Saponara, Marotta,
Gazzilli, Leone, Vitali.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-bis) promuove iniziative per l'individuazione degli eventuali fenomeni di duplicazione di attività tra organi della pubblica amministrazione al fine di migliorare il rapporto costi-benefici;

4. 38.

Frattini, Maiolo, Donato Bruno,
Tarditi, Saponara, Marotta,
Gazzilli, Leone, Vitali.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-bis) assicura, ferme restando le competenze dei singoli ministeri, il costante collegamento con le iniziative degli organismi delle Nazioni Unite per il contrasto alla criminalità, con particolare riferimento all'aggiornamento e all'applicazione del manuale delle misure pratiche contro la corruzione e al codice internazionale di condotta dei funzionari pubblici;

4. 39.

Frattini, Maiolo, Donato Bruno,
Tarditi, Saponara, Marotta,
Gazzilli, Leone.

Al comma 4, sostituire le parole: può avvalersi con le seguenti: si avvale.

4. 16.

Anedda, Trantino, Fragalà.

(A.C. 244 - sezione 5)**ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

(Anagrafe patrimoniale).

1. Presso il Garante è istituita l'anagrafe patrimoniale per il controllo sulle situazioni patrimoniali dei soggetti di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 4.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 5.****SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5.2 DELLA COMMISSIONE.**

All'emendamento 5.2, comma 2, sostituire le parole: delibera della Commissione, approvata con le seguenti: regolamento approvato.

0. 5. 2. 1.

Boccia.

All'emendamento 5.2, comma 2, sostituire le parole: sentito il con le seguenti: previo parere vincolante del.

0. 5. 2. 2.

Carotti, Boccia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Anagrafe patrimoniale)

1. È istituita presso la Commissione, a cura dell'Autorità per l'informatica nella

pubblica amministrazione (AIPA), l'anagrafe patrimoniale dei soggetti di cui all'articolo 11.

2. Le modalità di tenuta e funzionamento dell'anagrafe, di accesso ai dati e di interconnessione con altre banche-dati, nonché di fusione dell'anagrafe con altre anagrafi esistenti sono stabilite con regolamento adottato dalla Commissione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e, per quanto concerne gli aspetti tecnici, l'AIPA.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogate le disposizioni di legge, da indicare espressamente, che prevedano anagrafi patrimoniali di dipendenti e amministratori pubblici.

4. L'articolo 17, comma 22, della legge 15 marzo 1997, n. 127, è abrogato.

5. 2. (Nuova formulazione)

La Commissione.

(A.C. 244 – sezione 6)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Accertamenti e responsabilità).

1. Qualora dagli accertamenti compiuti dal Garante emergano fatti rilevanti ai fini della responsabilità penale, amministrativa, contabile e disciplinare a carico dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 4, il Garante, sentito l'interessato, ne dà tempestiva comunicazione alle rispettive amministrazioni, ovvero all'autorità giudiziaria, affinché adottino i provvedimenti previsti dalla legge.

2. Qualora, entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, le amministrazioni competenti non si attivino, il Garante promuove in via sostitutiva il procedimento disciplinare.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 12.

La Commissione.

Al comma 1, sopprimere la parola: penale.

6. 1.

Garra.

Al comma 1, sopprimere le parole: sentito l'interessato.

6. 7.

Maiolo, Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali.

Al comma 1, dopo le parole: sentito l'interessato, aggiungere le seguenti: che ha facoltà di presentare memorie anche scritte entro i successivi 15 giorni,.

6. 2.

Centò.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni attivano il procedimento disciplinare anche in pendenza del procedimento penale.

6. 3.

Carmelo Carrara.

Sopprimere il comma 2.

* **6. 4.**

Boccia.

Sopprimere il comma 2.

* **6. 5.**

Centò.

Sopprimere il comma 2.

* 6. 9.

Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali, Maiolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. I cittadini che hanno fatto richiesta di accertamento ai sensi del precedente articolo 4, comma 2, possono richiedere nelle forme previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 per il diritto di accesso, notizia dell'esito conclusivo degli accertamenti compiuti a seguito della loro richiesta.

6. 6.

Lucchese.

(A.C. 244 – sezione 7)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Procedimenti disciplinari).

1. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal Garante nel corso degli accertamenti previsti dall'articolo 4 si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare che l'amministrazione di appartenenza avvia a carico del dipendente secondo il proprio ordinamento. I termini per la contestazione degli addebiti disciplinari decorrono dalla data nella quale l'amministrazione di appartenenza riceve il fascicolo contenente i documenti e gli elementi stessi.

2. L'attività istruttoria nonché le attività di ispezione e di accertamento devono essere verbalizzate.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 9 sono stabiliti le modalità e i termini della procedura istruttoria, in

modo da garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti, il contraddittorio e la verbalizzazione.

4. I componenti del Garante nonché i dipendenti del relativo ufficio, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e sono vincolati dal segreto d'ufficio.

5. L'attività dell'ufficio del Garante, ed in particolare tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti, ivi compresa l'identità di coloro che abbiano presentato richiesta di accertamento, sono coperti dal segreto d'ufficio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 5.

Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali, Maiolo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Procedimenti disciplinari)

1. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dalla Commissione debbono essere valutati nel corso dei procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

7. 8.

La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: si considerano fino alla fine del periodo con le seguenti: sono trasmessi all'autorità titolare dell'azione disciplinare

dell'amministrazione di appartenenza della persona, oggetto dell'iniziativa del Garante.

7. 1.

Cento.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attività istruttoria può essere delegata ad uno dei componenti su designazione dello stesso ufficio.

7. 2.

Carmelo Carrara.

Al comma 4, sopprimere le parole: nonché i dipendenti del relativo ufficio.

7. 3.

Boccia.

Al comma 5, sopprimere le parole: ivi compresa l'identità di coloro che abbiano presentato richiesta di accertamento.

7. 4.

Boccia.

(A.C. 244 — sezione 8)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Obblighi delle amministrazioni).

1. Le amministrazioni, gli enti e le aziende di cui all'articolo 4, comma 1, sono tenuti a fornire trimestralmente al Garante i dati e le informazioni riguardanti il proprio personale nei confronti del quale è stato emesso il decreto che dispone il giudizio ovvero a carico del quale pendono procedimenti penali e disciplinari, secondo le modalità determinate dal Garante stesso, nonché tutte le notizie e i dati che quest'ultimo ritenga utile acquisire. Al Ga-

rante non può essere opposto il segreto d'ufficio, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f).

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 3.

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 8.5 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 8.5 dopo le parole: i dati *aggiungere le parole:* inerenti ai compiti istituzionali.

0. 8. 5. 1.

Carotti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Obblighi delle amministrazioni).

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire trimestralmente alla Commissione, e secondo le modalità determinate dalla medesima, una relazione dalla quale risultino i procedimenti disciplinari, le ordinanze di custodia cautelare, i decreti che dispongono il giudizio, le sentenze di condanna e quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessi a carico del proprio personale, nonché tutte le notizie e i dati che la Commissione ritenga utile acquisire.

8. 5. (Nuova formulazione)

La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero a carico del quale pendono procedimenti penali e disciplinari.

8. 1.

Centò.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in proposito.

8. 4.

Frattini, Maiolo, Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

8. 2.

Boccia.

(A.C. 244 – sezione 9)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Regolamenti).

1. Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e previo parere del Garante, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente capo.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: Salvo quanto previsto dal comma 3, dell'articolo

3, con uno o più regolamenti emanati con le seguenti: Salvo quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 3 e dal comma 2 dell'articolo 5, con regolamento emanato.

9. 1.

La Commissione.

(A.C. 244 – sezione 10)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Collaborazione con il Parlamento e con il Governo).

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Garante presenta al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dell'amministrazione pubblica, nonché sui procedimenti penali e disciplinari a carico del personale sottoposto al controllo del Garante stesso. Il Garante fornisce alle Commissioni parlamentari i dati e le informazioni da queste richiesti, anche nel corso delle audizioni svolte a norma dei regolamenti delle due Camere.

2. Il Garante può segnalare al Presidente del Consiglio dei ministri l'opportunità di adottare disposizioni normative, nonché misure amministrative e organizzative idonee a prevenire il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione e a garantire la piena conoscibilità dell'azione amministrativa e la tutela dei diritti del cittadino.

3. Il Garante, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero di amministrazioni ed enti pubblici interessati, esprime pareri sulle iniziative normative di rispettiva competenza e sui problemi riguardanti le proprie finalità istituzionali.

4. Il Garante, se ne ravvisa l'opportunità, segnala agli organi delle pubbliche amministrazioni le iniziative necessarie

per rimuovere o prevenire il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione.

5. Il Garante, se richiesto, fornisce ai pubblici dipendenti la consulenza necessaria per assicurare la legittimità, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza nella azione amministrativa.

6. Il Garante può chiedere, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, informazioni e dati agli organismi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite, avvalendosi delle rappresentanze diplomatiche.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 10.7 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 10.7, al comma 4, dopo le parole: può avvalersi aggiungere le seguenti: , tramite il Ministro degli affari esteri,.

0. 10. 7. 1.

Boccia, Frattini, Campatelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

*(Collaborazione con il Parlamento,
il Governo e gli enti territoriali)*

1. Entro il 30 aprile di ogni anno la Commissione presenta al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sui risultati della propria attività.

2. La Commissione fornisce alle Commissioni parlamentari i dati e le informa-

zioni da queste richiesti, anche nel corso di audizioni svolte a norma dei regolamenti di ciascuna Camera.

3. La Commissione può segnalare l'opportunità di adottare disposizioni normative o misure amministrative idonee a prevenire il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione e a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la tutela dei diritti del cittadino. La Commissione segnala le misure da adottare al Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei ministri, alle regioni e agli enti territoriali interessati, con riferimento alle rispettive competenze.

4. La Commissione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può avvalersi delle rappresentanze diplomatiche per chiedere informazioni agli organismi dell'Unione europea e delle Nazioni unite.

5. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è abrogato.

10. 7. (Nuova formulazione)

La Commissione.

Sopprimere il comma 2.

10. 2.

Vitali, Maiolo, Tarditi, Leone.

Sopprimere il comma 3.

10. 3.

Vitali, Maiolo, Tarditi, Leone.

Sopprimere il comma 4.

10. 4.

Vitali, Maiolo, Tarditi, Leone.

Sopprimere il comma 5.

10. 1.

Boccia.

(A.C. 244 — sezione 11)**ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****CAPO II.****NORME PER LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ POLITICA E AMMINISTRATIVA****ART. 11.**

(Soggetti sottoposti agli obblighi di dichiarazione della situazione patrimoniale).

1. Le disposizioni del presente capo si applicano:

a) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

b) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai ministri, ai sottosegretari di Stato;

c) ai consiglieri regionali;

d) ai presidenti ed ai membri delle giunte regionali;

e) ai consiglieri provinciali;

f) ai presidenti ed ai membri delle giunte provinciali;

g) ai consiglieri comunali dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a venticinquemila abitanti;

h) ai sindaci e ai membri delle giunte comunali dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a venticinquemila abitanti;

i) ai dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al personale con trattamento superiore delle amministrazioni militari, al personale inquadrato nell'VIII e IX livello delle amministrazioni pubbliche anche militari, o comunque formalmente assegnato a mansioni proprie dei livelli medesimi;

l) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai direttori ge-

nerali di istituti ed enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri o a singoli ministri; ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali delle società al cui capitale concorrono lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento; ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrono lo Stato o enti pubblici in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di lire un miliardo; ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

m) ai magistrati di ogni ordine e grado;

n) ai componenti elettivi degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;

o) ai docenti universitari di ruolo.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 11.**

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), h).

Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 16, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), h).

11. 1. (Nuova formulazione)

Boccia.

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: venticinquemila con la seguente: cinquemila.

11. 2.

Carmelo Carrara.

Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: venticinquemila con la seguente: cinquemila.

11. 3.

Carmelo Carrara.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 11.8
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 11.8, sopprimere le parole: previamente individuati per categoria con delibera della Commissione.

0. 11. 8. 2.

Boccia.

All'emendamento 11.8, sostituire le parole: delibera della Commissione con le seguenti: provvedimento legislativo.

0. 11. 8. 1.

Carotti.

Sostituire la lettera i) con la seguente:

i) ai dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta della Commissione con delibera del Consiglio dei ministri, ai quali sono affidate responsabilità di gestione o di adozione di rilevanti atti discrezionali; agli economisti ed ai consegnatari o agli altri dipendenti incaricati di provvedere agli acquisti di beni o servizi.

11. 8.

La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 50 per cento.

11. 6.

Frattini, Maiolo, Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p) ai giornalisti ed ai pubblicitari che hanno contratti con organi di informazione sostenuti finanziariamente dalla pubblica amministrazione.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, dopo la lettera: o), aggiungere la seguente: p) e all'articolo 18, al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera: h) agli organi di autogestione per i soggetti di cui alla lettera p) dell'articolo 11.

11. 5.

Boccia.

(A.C. 244 – sezione 12)

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

(Dichiarazioni dei membri del Parlamento e del Governo).

1. Entro tre mesi dalla proclamazione, i membri del Parlamento sono tenuti a presentare all'Ufficio di Presidenza della Camera di cui fanno parte:

a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) una dichiarazione concernente i rapporti di deposito intrattenuti con aziende di credito in Italia e all'estero, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari; il possesso di titoli di Stato e di valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da enti pubblici e da società; i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri. La dichiarazione dovrà recare la formula: « sul mio onore affermo che la dichiarazione è completa e veritiera »;

c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica o dalla lista di cui hanno fatto parte, con l'apposizione della formula: « sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero ». Alla dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

2. I senatori di diritto ai sensi del primo comma dell'articolo 59 della Costituzione ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma del suddetto articolo sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 entro tre mesi dalla assunzione della carica.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri e i sottosegretari di Stato non parlamentari sono tenuti a presentare le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 all'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica, entro tre mesi dall'assunzione della carica.

4. Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere rese anche in ordine ai redditi ed alla situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei figli conviventi.

5. Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere rinnovate

annualmente dai membri del Parlamento, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai ministri e dai sottosegretari di Stato non parlamentari fino all'anno successivo a quello di cessazione dalla carica.

6. Le dichiarazioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono segrete. Salvi i casi previsti dalla presente legge, la divulgazione di tali dichiarazioni è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 4.

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, all'articolo 16, comma 1, all'articolo 17, comma 1 e all'articolo 18, comma 1 sostituire le parole lettere a) e b) con le seguenti lettera b).

12. 2.

Anedda, Trantino, Fragalà,
Selva.

Sopprimere il comma 4.

12. 5.

Maggi, Vito.

A comma 4, aggiungere, in fine, le parole: se costoro acconsentono.

* 12. 3.

Anedda, Trantino, Fragalà,
Selva.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: se costoro acconsentono.

* 12. 1.

Cento.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: Salvi i casi previsti dalla presente legge,.

12. 7.

Boccia.

(A.C. 244 – sezione 13)

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Ritardo e incompletezza delle dichiarazioni dei membri del Parlamento e del Governo).

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 12 abbiano omesso di presentare nei termini stabiliti ovvero abbiano presentato in modo incompleto le dichiarazioni di cui al medesimo articolo, gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati li invitano ad indicare i motivi dell'omissione e fissano un nuovo termine perentorio e non più prorogabile per la presentazione o l'integrazione delle suddette dichiarazioni.

2. Gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati rendono pubblici i nominativi di coloro che abbiano presentato in ritardo o in modo incompleto le dichiarazioni di cui all'articolo 12 dopo la scadenza del termine prorogato ai sensi del comma 1.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 1.

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

(A.C. 244 – sezione 14)

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Omissione delle dichiarazioni da parte dei membri del Parlamento e del Governo).

1. Qualora i membri del Parlamento, nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 13, abbiano omesso di presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 12, la Camera di appartenenza, secondo il proprio regolamento, ne pronuncia la sospensione fino alla presentazione delle dichiarazioni e comunque per un periodo massimo di tre mesi. Al termine di tale periodo, se il parlamentare sospeso persiste nel suo comportamento omissivo, la Camera di appartenenza ne dichiara la decadenza secondo le norme del proprio regolamento.

2. Nel caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 12 nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 13 da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o di ministri, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ne informano le rispettive Assemblee.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono dichiarati decaduti dall'incarico i sottosegretari di Stato che omettano di presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 12 nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 13.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 2.

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

Sopprimere il comma 1.

* 14. 1.

Garra.

Sopprimere il comma 1.

* 14. 4.

Boccia.

Al comma 2, dopo la parola: ministri aggiungere le seguenti: o di sottosegretari o di membri del Parlamento.

14. 3.

Boccia.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 5, dell'articolo 15, sopprimere le parole: e 3.

14. 5.

Boccia.

(A.C. 244 — sezione 15)

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

(Dichiarazioni degli altri soggetti obbligati).

1. I soggetti di cui alle lettere *c), d), e), f), g), h) i), l), m), n)* ed *o)* del comma 1 dell'articolo 11 sono tenuti a depositare le dichiarazioni previste dalle lettere *a) e b)* del comma 1 dell'articolo 12 presso il Garante.

2. Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere presentate entro tre mesi dall'assunzione della carica o dell'ufficio e rinnovate annualmente fino all'anno successivo a quello di cessazione dalla carica o di cessazione del rapporto di pubblico impiego.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 16.

Sopprimerlo.

16. 2.

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

Al comma 2, dopo le parole: dell'ufficio, aggiungere le seguenti: o del contratto, e in fine le parole: ovvero del contratto.

16. 1.

Boccia.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 16.5 DELLA COMMISSIONE.

Agli emendamenti 16.3 e 16.5 sostituire le parole: in qualsiasi tempo, anche con le seguenti: , entro un anno dalla presentazione,.

0. 16. 5. 1.

Boccia.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. La Commissione può richiedere in qualsiasi tempo, anche agli interessati ulteriori informazioni sui rapporti di deposito intrattenuti con le aziende di credito in Italia e all'estero con l'amministrazione postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari, il possesso di titoli di Stato e di valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da enti pubblici o da società, i diritti reali sui beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri.

16. 5 (Nuova formulazione)

La Commissione.

(A.C. 244 — sezione 16)**ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 17.**

(Ritardo e incompletezza delle dichiarazioni degli altri soggetti obbligati).

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 16 abbiano omesso di presentare nei termini stabiliti le dichiarazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 12 ovvero le abbiano presentate in modo incompleto, il Garante li invita ad indicare le ragioni dell'omissione, fissando un nuovo termine perentorio e non più prorogabile.

2. Il Garante rende pubblici i nominativi di coloro che abbiano presentato in ritardo o in modo incompleto le dichiarazioni.

3. La mancata presentazione delle dichiarazioni nel termine prorogato ai sensi del comma 1 del presente articolo viene annotata nel fascicolo personale dei soggetti di cui alle lettere *i)*, *m)* ed *o)* del comma 1 dell'articolo 11.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 17.**

Sopprimerlo.

17. 1.

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: dopo la scadenza del termine prorogato ai sensi del comma 1.

17. 2.

La Commissione.

(A.C. 244 — sezione 17)**ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 18.**

(Omissione delle dichiarazioni da parte degli altri soggetti obbligati).

1. Nell'ipotesi di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 12 nel termine prorogato ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 da parte di uno dei soggetti indicati alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* *i)*, *l)*, *m)*, *n)* ed *o)* del comma 1 dell'articolo 11, il Garante trasmette i relativi atti, affinché venga dichiarata la decadenza dalla carica ricoperta o affinché venga risolto il rapporto di pubblico impiego del soggetto interessato:

a) ai rispettivi consigli regionali per i soggetti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 11;

b) ai rispettivi consigli provinciali per i soggetti di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 dell'articolo 11;

c) ai rispettivi consigli comunali per i soggetti di cui alle lettere *g)* ed *h)* del comma 1 dell'articolo 11;

d) ai titolari dell'azione disciplinare per i soggetti di cui alle lettere *i)* e *o)* del comma 1 dell'articolo 11;

e) al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle Camere per i soggetti di cui alla lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 11;

f) ai rispettivi organi di autogoverno per i soggetti di cui alla lettera *m)* del comma 1 dell'articolo 11;

g) agli organi di cui fanno parte per i soggetti di cui alla lettera *n)* del comma 1 dell'articolo 11.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 18.

*Sopprimerlo.***18. 3.**

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

*Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: c), d), e), f), g), h).**Conseguentemente, nel medesimo comma, sopprimere le lettere a), b) e c).***18. 1.**

Boccia.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole da: affinché venga dichiarata fino a: soggetto interessato, con le seguenti: alle rispettive amministrazioni per i provvedimenti di propria competenza secondo le leggi vigenti e i propri regolamenti.***18. 2.**

Cento.

(A.C. 244 — sezione 18)

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

(Verifica delle dichiarazioni degli altri soggetti obbligati).

1. Il Garante verifica annualmente le dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'articolo 16, secondo le modalità previste dalla presente legge.

2. La presentazione di dichiarazioni infedeli che occultino variazioni sostanziali e rilevanti della situazione patrimoniale è sanzionata con la decadenza dalla carica o con la risoluzione del rapporto di pubblico

impiego. In tali casi e a tali fini, il Garante procede a norma del comma 1 dell'articolo 18 e trasmette altresì gli atti alle competenti autorità.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 19.

*Sopprimerlo.***19. 1.**

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La presentazione di dichiarazioni infedeli che occultino variazioni sostanziali e rilevanti della situazione patrimoniale è sanzionata disciplinarmente ove prevista. Si applica nei casi più gravi, anche quando non è prevista alcuna sanzione disciplinare, la sanzione della decadenza dalla carica o della risoluzione del rapporto di pubblico impiego. In tali casi e a tali fini, il Garante procede a norma del comma 1 dell'articolo 18 e trasmette altresì gli atti alle competenti autorità.

19. 2.

Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali, Maiolo.

(A.C. 244 — sezione 19)

ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

(Disciplina transitoria).

1. I soggetti di cui all'articolo 11 devono presentare le dichiarazioni previste dall'articolo 12, in ragione della carica o dell'uf-

ficio ricoperti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sei mesi dalla data medesima.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 1.

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 11 sono esonerati dal deposito della dichiarazione di cui alla lettera c) dell'articolo 12.

20. 2.

Donato Bruno, Maiolo, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali.

(A.C. 244 — sezione 20)

ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO IV.

NORME PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 25.

(Istituzione del Bollettino ufficiale dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione).

1. È istituito il Bollettino ufficiale dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione, al fine di assicurare la mas-

sima pubblicità e trasparenza del mercato pubblico.

2. Il Bollettino di cui al comma 1 costituisce una serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e contiene tutti gli avvisi e i bandi di gara, nonché gli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni e gli avvisi delle richieste di domande di partecipazione, relativi alle concessioni di lavori pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, agli appalti pubblici per lavori, servizi e forniture di beni, compresi quelli riguardanti i cosiddetti settori esclusi, alle alienazioni ed agli acquisti di beni mobili e immobili e a qualsiasi altra operazione di mercato eseguita dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dagli enti pubblici economici e dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico, in misura superiore a 100 milioni. Il Bollettino contiene altresì avvisi relativi agli atti con i quali le amministrazioni, gli enti e le società suddetti deliberano le modalità per il conferimento di incarichi professionali o di consulenza.

3. La mancata pubblicazione nel Bollettino di cui al comma 1 degli avvisi e dei bandi di cui al comma 2 è causa di nullità dell'atto di aggiudicazione o di conferimento dell'incarico e degli altri atti di cui al medesimo comma 2. Gli avvisi e i bandi di gara sono redatti in conformità ai modelli stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 26. I termini per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione, stabiliti dalle leggi vigenti, decorrono dalla data della pubblicazione degli avvisi o dei bandi nel Bollettino di cui al comma 1.

4. Per gli atti di cui al comma 2, ogni forma di pubblicità nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana prevista dalla legislazione vigente deve aver luogo attraverso il Bollettino di cui al comma 1. È fatta salva ogni ulteriore forma di pubblicità prevista dalla normativa vigente, ivi compresa la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*. È abrogato l'articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

5. La pubblicazione del Bollettino di cui al comma 1 deve aver luogo tre volte alla settimana e l'inserzione deve essere gratuita per le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 25.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il Bollettino è prodotto e diffuso con mezzi informatici, da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In via esclusivamente transitoria e sino alla pubblicazione del suddetto regolamento, il Bollettino è pubblicato quale serie speciale della *Gazzetta Ufficiale*.

Conseguentemente:

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: costituisce una serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Le informazioni contenute nel Bollettino sono raccolte nell'Archivio elettronico dei contratti della p.a., istituito a cura dell'A.I.P.A.. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina anche l'organizzazione dell'Archivio e l'accesso ai dati ivi contenuti.

25. 8.

La Commissione.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: a prevalente capitale pubblico ag-

giungere le seguenti: per un importo minimo di 500.000.000.

25. 2.

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni e integrazioni.

25. 5.

La Commissione.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

25. 3.

Donato Bruno, Maiolo, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

25. 4.

Donato Bruno, Maiolo, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I bandi e gli avvisi di gara disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55 sono nulli qualora contengano requisiti di qualificazione ad esso non conformi.

25. 1.

Testa.

(A.C. 244 – sezione 21)

ARTICOLO 26 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 26.

(Regolamento di attuazione).

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento per la definizione delle modalità di pubblicazione del Bollettino di cui all'articolo 25 e di copertura delle relative spese e per la disciplina dei contratti di abbonamento stipulati dalle amministrazioni pubbliche e dai privati.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve, inoltre, indicare le modalità e i tempi di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di cui all'articolo 25, nonché degli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni, indipendentemente dalla procedura utilizzata per la scelta del contraente, definendo specifici modelli e prevedendo che gli annunci debbano contenere i seguenti dati:

a) l'indicazione del soggetto aggiudicatore e del responsabile del procedimento;

b) l'oggetto e la natura del contratto, nonché il numero e la consistenza dei lotti nei casi di appalti di opere pubbliche;

c) la procedura di aggiudicazione, il termine ultimo per la presentazione delle offerte, la data di inizio e di conclusione dei lavori nei casi di opere pubbliche;

d) ogni altro elemento relativo all'aggiudicazione della gara richiesto dalla disciplina prevista dalle leggi vigenti e dalla normativa comunitaria.

3. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro un mese dalla data di assegnazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 26.

Sopprimerlo.

26. 1.

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

Al comma 1, sopprimere le parole: e di copertura delle relative spese e.

26. 2.

La Commissione.